



ASSEMBLEA OCF DEL 18 E 19 OTTOBRE 2024

DOCUMENTO SU DDL SICUREZZA

L'Organismo Congressuale Forense ritiene che non possa essere condiviso il ricorso al diritto penale per la risoluzione dei mali sociali. E' evidente che il diritto penale non può considerarsi strumento per modificare la società. L'incremento di reati degli ultimi anni, proprio in ambiti nei quali si registra una ipertrofia nella legislazione penale, ne è la dimostrazione.

Di contro, la previsione di pene elevate, l'introduzione di circostanze aggravanti ad effetto speciale, sottratte al bilanciamento con le attenuanti, l'ampliamento dell'elenco dei reati inclusi nelle c.d. norme-contenitore (4 bis ord. pen., 656 comma 9 c.p.p., 280 comma 2 c.p.p., ecc.) hanno esteso la disciplina del c.d. doppio binario, sperimentata in relazione ai reati di mafia e terrorismo, anche ai delitti comuni, quelli che riguardano persone che non hanno fatto una scelta di vita contraria allo Stato, ma che possono commettere occasionalmente delitti.

Ciò ha sicuramente un riflesso notevole sul processo penale e, anche, sulla libertà delle scelte difensive, spesso condizionate dal rischio che a seguito della condanna non vi sia alternativa al carcere e, quindi, indirizzate a scelte deflattive, con scelta di riti alternativi, dettate dal compromesso e dalla non accettazione del rischio. Ciò nuoce in modo particolare alla difesa dell'innocente.

Recenti sentenze della Corte Costituzionale sono intervenute e hanno dichiarato incostituzionali i reati di rapina e estorsione per l'assenza di previsioni volte a mitigare la pena per i casi di lieve entità, attesa la necessità di una sproporzione tra la pena minima e i fatti da valutare (sentenze n° 120/2023 e n° 86/2024). Da ultimo la Corte Costituzionale con sentenza n° 46/2024 ha ritenuto sproporzionata e irragionevole la pena prevista per il delitto di appropriazione

Organismo Congressuale Forense
Via Valadier 42, 00193 Roma
Tel : 0689325861

E-Mail: amministrazione@organismocongressualeforense.news

Pec : organismocongressualeforense@pec.it

indebita alla luce di rialzi eccessivi degli ultimi anni.

Il recente ddl c.d. Sicurezza, approvato il 18 settembre dalla Camera dei Deputati, presenta una serie di previsioni che appaiono in contrasto con i principi liberali al quale dovrebbe ispirarsi un diritto penale moderno.

Si segnalano le seguenti criticità:

- 1) L'art. 10 del ddl introduce il "*nuovo*" reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui di cui all'art. 634 bis c.. La cornice edittale va da 2 a sette anni di reclusione ed appare sproporzionata sia nel minimo che nel massimo della pena, tenuto conto che la stessa norma prevede casi notevolmente diversi, che spaziano dalla minaccia e violenza fino agli artifici. In più, la medesima pena si applica anche "*al di fuori del concorso nel reato*" a carico di chi "*cooperi*" o si "*intromette*".
- 2) L'art. 11 introduce un aumento di pena per il reato di truffa nel caso in cui ricorre l'aggravante di cui all'art. 61 n° 5 c.p., nonché l'inserimento del delitto di truffa all'interno delle norme contenitore di cui all'art. 380 comma 2 c.p.p. ("*arresto obbligatorio in flagranza*"). L'inserimento nei casi di cui all'art. 380 c.p.p., oltre che l'effetto di ampliare i casi di applicazione di misure cautelari, comporta l'estensione della possibilità di utilizzazione delle intercettazioni disposte per fatti diversi (270 c.p.p.). Ciò incide, quindi, oltre che sulla libertà personale, anche sulla libertà e segretezza delle comunicazioni (art. 15 Cost.);
- 3) L'art. 12 introduce circostanze aggravanti per il danneggiamento in occasione di manifestazioni, che risente di una logica volta a disincentivare la manifestazione del pensiero in forma associata;
- 4) L'art. 14 modifica la legge n° 66 del 1948, che prevede una sanzione amministrativa, e attribuisce rilevanza penale alla



condotta di chi "ostruisce" la strada con il proprio corpo, impendendo la circolazione su strada ordinaria o ferrata. E' prevista la aggravante delle "*più persone riunite*", che poi è il caso ordinario, che prevede la sanzione da 6 mesi a 2 anni. Anche in questo caso la previsione del delitto tende a disincentivare la manifestazione del dissenso, anche in ragione del rischio che la presenza sui luoghi coinvolga manifestanti che non abbiano intenzione di ostacolare la circolazione;

- 5) L'art. 19 introduce una circostanza aggravante per il caso in cui i delitti di cui agli artt. 336 e 337 c.p. siano commessi in danno delle forze di polizia. Si tratta di circostanza che nel giudizio di bilanciamento con le attenuanti non può essere considerata minusvalente, ma quantomeno equivalente. Non condivisibile è poi l'ulteriore aumento di pena per il caso di violenza o minaccia commessa al fine di impedire la realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture strategiche.
- 6) L'art. 26 prevede aumento di pena per la istigazione alla disobbedienza all'interno di istituti penitenziari e un nuovo delitto di "rivolta". Colpisce negativamente l'attribuzione espressa di rilevanza penale alla "resistenza passiva" rispetto agli ordini impartiti, che appare espressione di una visione che annulla la possibilità di dissenso del detenuto. Ad aggravare il quadro è l'inserimento dei reati tra quelli ostativi di cui all'art. 4 bis comma 1 ter Ord. Pen.. E' irragionevole ampliare il catalogo dei reati ostativi in ragione della qualità di detenuto di chi non esegue un ordine e determina l'effetto per cui la protesta all'interno del carcere genera altri anni da scontare in carcere.
- 7) L'art. 15 modifica in senso restrittivo la sospensione della pena per le madri di prole di età inferiore a tre anni e si esclude l'obbligatorietà della sospensione della pena per il caso di madri di minori di anni uno. Si tratta di previsione che lede i diritti degli infanti. Avrebbe dovuto, al contrario, prevedersi una

estensione della facoltatività della sospensione della pena per il caso di figli minori di 6 anni, in adeguamento alla previsione in tema di custodia cautelare (art. 275 comma 4 c.p.p.);

- 8) L'art. 13 (modifica art. 10 D.L. n° 14 del 2017) estende il DASPO anche per i soggetti semplicemente denunciati per reati contro la persona e il patrimonio commessi all'interno o nelle pertinenze di aree relative a *"infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano"*. Si tratta di estensione ai semplici denunciati che determina rischi di applicazione indiscriminata e ingiusta, con l'effetto di disincentivare la partecipazione a manifestazioni legittime di espressione di dissenso da parte di chi non ha alcuna intenzione di commettere reati.

Va infine espressa la contrarietà alla continua introduzione di nuove misure di prevenzione che si affiancano ai delitti e creano quello che si può definire un terzo binario oscurantista, costituito da pene detentive, sorveglianza speciale e varie forme di aggressione al patrimonio dei cittadini spesso azionate simultaneamente, il tutto con incertezza anche sulla libertà imprenditoriale ed economica. A ciò si affianca la moltiplicazione di misure interdittive e di polizia.

L'organismo Congressuale Forense, preso atto del pericolo per la libertà del cittadino che deriva da modifiche al codice penale in chiave autoritaria, chiede che il Governo riveda il ddl c.d. Sicurezza e si apra una stagione di confronti proficui con l'intera avvocatura per rendere il nostro sistema penale e la nostra società moderni, autenticamente liberali e che siano di virtuoso esempio per la Comunità Internazionale in un momento nel quale evidente e diffusa è l'assenza di sensibilità verso l'essere umano in quanto tale.